



TRIBUNALE DI BRESCIA

Sez. Spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 1176/2012 avente ad oggetto la domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo di ^{alfa} s.r.l., con sede in ^{omissis}, preso atto che il ricorso è stato comunicato al P.M., osserva:

-la società ricorrente -già ammessa alla procedura concordataria con riserva, ex art. 161, sesto comma l.fall.- ha provveduto alla presentazione della odierna proposta, del piano, nonché della documentazione e dell'attestazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall. nel termine assegnatole dal Tribunale;

^{alfa} s.r.l. propone un concordato per cessione dei beni che fa leva sia sull'attivo patrimoniale della stessa ricorrente, sia sull'economia "terza" messa a disposizione da ^{tizio}, già consigliere delegato della società;

-in particolare, attraverso il proprio patrimonio -esclusivamente mobiliare- ^{alfa} s.r.l. promette il pagamento del carico prededucibile e del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1) c.c., in virtù, soprattutto, della discreta liquidità già disponibile e di quella auspicabilmente riveniente dall'acquisto da parte di ^{beta} s.r.l. (che ha formulato offerta in tal senso) della quasi totalità dei residui cespiti della società ricorrente, tra i quali principalmente figura il ramo di azienda tutt'ora attivo in ^{omissis}, oggetto di affitto;



-al tempo stesso ^{alfa} s.r.l., giusta perizia ex art. 160, secondo comma, l.fall., prospetta il "degrado" di ogni altro credito privilegiato, che confluirebbe nel "monte crediti" chirografari, destinati a ricevere soddisfacimento nella misura del 10,44% solo attraverso l' apporto, per l' appunto, del suddetto ^{tizio} i;

-ebbene, rileva il Collegio che, così come concepita, la proposta rivela un non eludibile profilo di illegittimità: nell' ambito dei crediti declassati dalla società ricorrente rientrano anche ingenti posizioni relative all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute non versate, non declassabili a fronte del divieto di cui al novellato art. 182 ter, primo comma l.fall., norma che -secondo la giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla ben nota Cass. n. 22931/11)- esprime un principio di carattere generale che esula dai confini della "sedes materiae" e risulta applicabile in ogni caso alla proposta concordataria, con o senza transazione fiscale;

-il Collegio non ignora ovviamente il dibattito suscitato dalla posizione assunta dal S.C., che ha spinto una parte della giurisprudenza di merito a disattenderne esplicitamente l' approdo interpretativo con argomenti degni di attenzione e, tuttavia, deve sottolineare che si tratta di una posizione non solo in via di consolidamento (alla pronuncia sopra richiamata è seguita Cass. n. 7667/12), ma addirittura giustificata in una prospettiva sistematica dal sopravvenuto art. 18 del d.l. n. 179/12, che -nel novellare la disciplina (ora indiscutibilmente concorsuale) della crisi da c.d. "sovraindebitamento" e, segnatamente, l' art. 7 della l. n. 3/12- ha sì attribuito al debitore la possibilità di declassare i crediti privilegiati secondo un criterio analogo a quello di cui al secondo comma dell' art. 160 l.fall., facendo, tuttavia, salva l' obligatorietà dell' integrale pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate, in ordine alle quali il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento; il rilievo è dirimente: è definitivamente esplicitata la volontà del legislatore di stabilire -con riguardo alle procedure concorsuali diverse dal fallimento- un regime preferenziale per i crediti sopra menzionati rispetto a tutti gli altri crediti privilegiati anche di grado inferiore, non potendosi ammettere -nell' attuale quadro normativo- una disomogeneità tra il

trattamento dei creditori del debitore che possa accedere al concordato in quanto fallibile ex art. 1
l.fall. e quello dei creditori del debitore non fallibile che possa accedere esclusivamente alla
procedura da "sovraindebitamento";


-la domanda dev essere, pertanto, dichiarata inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda.

Brescia, li 5-6-2013.

Si comunichi.



Il Presidente

